

REGOLAMENTO STUDENTI

*(Emanato con decreto rettorale 01.03.2022, n. 371 rettificato con
decreto rettorale 31.03.22 n. 543)*

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Certificazioni

TITOLO II ACCESSO AI CORSI DI STUDIO E MODIFICHE DEL PERCORSO

- Art. 4 - Immatricolazione
- Art. 5 - Abbreviazione
- Art. 6 - Iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 7 - Immatricolazione di studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
- Art. 8 - Riconoscimento di titoli accademici esteri
- Art. 9 - Iscrizione a singoli insegnamenti
- Art. 10 - Tasse, esoneri, sanzioni amministrative e diritto allo studio
- Art. 11 - Credenziali Istituzionali
- Art. 12 - Carriere Alias
- Art. 13 - Programma di studio per studenti-atleti
- Art. 14 - Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di esami universitari
- Art. 15 - Trasferimento ad altro Ateneo
- Art. 16 - Sospensione
- Art. 17 – Interruzione per mancata iscrizione
- Art. 18 - Rinuncia agli studi
- Art. 19 - Decadenza

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DI STUDIO

- Art. 20 - Piani di studio e scelta del curriculum
- Art. 21 - Attività formative aggiuntive
- Art. 22 – Lezioni
- Art. 23 - Ricevimento degli studenti
- Art. 24 - Verifiche del profitto
- Art. 25 - Riconoscimento di competenze extra universitarie
- Art. 26 - Mobilità Internazionale
- Art. 27 - Tirocini
- Art. 28 - Studenti a tempo parziale

TITOLO IV CHIUSURA CARRIERA

- Art. 29 - Domanda di conseguimento del titolo di studio e prova finale
- Art. 30 - Rilascio dei titoli accademici
- Art. 31 - Rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli
- Art. 32 - Laurea alla memoria
- Art. 33 - Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti

TITOLO V NORME FINALI

- Art. 34 - Rinvio ed efficacia

TITOLO I Norme Generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti dell'Università della Calabria e contiene le disposizioni inerenti gli aspetti organizzativi e amministrativi delle carriere e le norme disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.
2. Ai fini del presente regolamento per studenti si intendono le studentesse e gli studenti dell'Università della Calabria. Per professori si intendono le professoresse e i professori che svolgono attività didattica nell'Ateneo.
3. È fatta salva l'applicazione di discipline speciali eventualmente adottate dall'Ateneo per ulteriori tipologie di corsi.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, s'intende:
 - a) per "classi", le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, dello stesso livello individuate nei decreti ministeriali;
 - b) per "corsi di studio", i corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, come individuati nell'art. 3 del [D.M. 22 ottobre 2004, n. 270](#);
 - c) per "corso interclasse" il corso di studio il cui ordinamento didattico soddisfa i requisiti di due classi di laurea o di laurea magistrale;
 - d) per "titoli accademici", tutti i titoli rilasciati dagli Atenei a compimento dei percorsi formativi;
 - e) per "titoli di studio", i titoli accademici aventi valore legale, ossia la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
 - f) per "Diploma Supplement" il documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studio in una università con il quale si fornisce una descrizione della natura, del livello, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente;
 - g) per "Consiglio di Corso di Studio (CCS)", l'organo previsto dall'art. 3.3 dello Statuto dell'Ateneo che coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di studio ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Ateneo; ove per un corso di studio non sia ancora stato costituito il CCS, le relative competenze sono esercitate dal Consiglio del dipartimento a cui afferisce il medesimo corso di studio, mentre le funzioni del Coordinatore del CCS sono svolte dal Direttore del dipartimento;
 - h) per "ordinamento didattico di un corso di studio", l'insieme delle regole che disciplinano i curricula del corso di studio;
 - i) per "manifesto degli studi" il documento che, in conformità all'ordinamento didattico del corso di studio, specifica le informazioni relative all'offerta formativa del corso per ogni coorte di immatricolazione;
 - j) per "regolamento didattico del corso di studio", il documento che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto delle libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri di docenti e studenti;
 - k) per "adeguata preparazione", il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nei regolamenti didattici dei corsi di studio e il cui possesso o la cui acquisizione sono richiesti per l'ammissione ad un corso di studio; l'adeguata preparazione si definisce "iniziale" per i corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, "personale" per i corsi di laurea magistrale;
 - l) per "requisiti curriculari", le conoscenze e le abilità acquisite e certificate tramite crediti formativi universitari, richieste per l'accesso ad un corso di laurea magistrale;
 - m) per "carriera", l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;

- n) per “credito formativo universitario (CFU)”, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o) per “attività formativa”, qualsiasi attività organizzata, prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento, anche svolte all'esterno dell'Università;
- p) per “curriculum”, un insieme di attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- q) per “immatricolazione”, l'iscrizione dello studente per la prima volta a un Corso di studio dell'Università della Calabria;
- r) per “iscrizione”, l'atto con il quale uno studente, già immatricolato o iscritto all'Università per un anno accademico, perfeziona l'iscrizione all'anno accademico successivo; l'iscrizione è valida per un anno accademico;
- s) per “piano di studio”, il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio;
- t) per “attività formativa aggiuntiva”, una attività formativa tra quelle attivate dall'Ateneo, richiesta come aggiuntiva dallo studente, ma non necessaria per il conseguimento del titolo di studio;
- u) per “credenziali istituzionali”, le credenziali di autenticazione attribuite allo studente attraverso appositi dispositivi di identificazione forniti dall'Ateneo;
- v) per “casella di posta elettronica istituzionale”, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la registrazione nei sistemi informatici dell'Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali.

Art. 3 Certificazioni

1. Chi è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi annuali ha diritto a ottenere la certificazione della sua condizione e dei crediti acquisiti.
2. Allo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali risulta iscritto.

TITOLO II ACCESSO AI CORSI DI STUDIO E MODIFICHE DEL PERCORSO

Art. 4 Immatricolazione

1. L'immatricolazione ai corsi di studio è disciplinata annualmente nel bando di ammissione che specifica termini e modalità di presentazione della domanda, requisiti di accesso, modalità di verifica dell'adeguata preparazione e di svolgimento delle eventuali prove di ammissione.
2. L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima quota delle tasse universitarie nelle modalità e nei termini indicati nel bando di ammissione.
3. Nei corsi di studio interclasse lo studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo. Tale scelta può essere modificata ogni anno e diviene definitiva, con l'iscrizione all'ultimo anno.

Art. 5 Abbreviazione

1. Chi è in possesso di un titolo di studio universitario, ovvero ha una precedente carriera universitaria può chiedere il riconoscimento delle attività formative sostenute e l'iscrizione a un anno successivo al primo.
2. La domanda dovrà essere presentata al CCS di norma entro la fine di agosto.

3. Il CCS delibera in merito all'accettazione dell'istanza, stabilisce l'anno al quale lo studente viene iscritto e valuta la precedente carriera del richiedente ai fini del riconoscimento degli esami superati, secondo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 20.

4. Nell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale, non possono essere convalidati CFU che sono stati necessari per il conseguimento del titolo (laurea o equivalente) utile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. Possono essere convalidati CFU acquisiti in sovrannumero nel precedente percorso, ovvero acquisiti in ulteriori percorsi di studio non utilizzati per l'accesso al corso di laurea magistrale.

Art. 6 Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Lo studente deve rinnovare l'iscrizione ad ogni anno accademico fino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni successivi al primo si formalizza con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

3. Il termine per l'iscrizione e l'ammontare delle tasse sono fissati dal "Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi".

4. Viene considerato fuori corso lo studente che si è iscritto per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio senza aver conseguito il titolo.

Art. 7 Immatricolazione di studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero

1. I requisiti previsti dalla normativa vigente per immatricolarsi in Italia a un corso di studio si applicano a tutti i potenziali studenti UE e non UE.

2. I candidati internazionali non UE, residenti all'estero, per accedere a uno dei corsi erogati dall'Ateneo, ivi compresi i corsi di studio a numero programmato nazionale, devono compilare sul portale University apposita domanda di preiscrizione e partecipare al bando di ammissione ai corsi di studio dell'Università della Calabria, ovvero ad eventuali specifici bandi loro riservati.

3. Per l'accertamento dei requisiti necessari all'ammissione devono essere presentati in originale i titoli di studio esteri, il certificato degli esami superati ovvero il Diploma Supplement, il certificato degli studi seguiti e i relativi programmi ufficiali.

4. I titoli di studio esteri devono essere corredati da uno dei seguenti attestati: la dichiarazione di valore o il Diploma Supplement (format Commissione europea) o attestazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC (CIMEA per l'Italia).

5. Tutta la documentazione, eccetto il Diploma Supplement, deve essere tradotta in lingua italiana con dichiarazione di conformità al testo originale. Deve essere inoltre legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, ovvero contenere l'apposizione della apostille, ovvero essere attestata come autentica da un centro ENIC-NARIC (CIMEA per l'Italia).

6. Per l'accesso ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, il titolo di scuola secondaria superiore estera deve essere conseguito dopo un ciclo complessivo di scolarità di almeno 12 anni. Il titolo deve essere altresì riconosciuto dal sistema estero di riferimento e consentire, in detto sistema estero, l'accesso a corsi accademici di primo ciclo. Ove nel paese estero di riferimento siano previsti una prova o un esame per l'ingresso all'istruzione superiore, il possesso di tale requisito è richiesto anche per l'ingresso ai corsi di studio italiani.

7. Per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, il titolo accademico estero di primo ciclo deve essere rilasciato da una istituzione ufficiale e consentire l'ingresso a corsi accademici di secondo ciclo nel sistema estero di riferimento. Il titolo deve presentare inoltre aspetti disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l'ingresso al corso di interesse.

8. Gli studenti stranieri che intendono iscriversi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo devono sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, ovvero possedere una certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana di livello almeno B2 se il corso è erogato in italiano, salvo ulteriori esoneri ed eccezioni previste dalla normativa.

9. Se il corso di studio è impartito in lingua inglese, lo studente dovrà possedere idonea conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1, nel caso di iscrizione a corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, e di livello almeno B2, nel caso di iscrizione ad una laurea magistrale. I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano le modalità di accertamento di detta conoscenza.

Art. 8 Riconoscimento accademico di titoli esteri

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario estero di primo e/o di secondo ciclo può chiedere il riconoscimento accademico (“equipollenza”) del titolo medesimo con un corrispondente titolo italiano avente valore legale, a condizione che il titolo estero di primo o secondo ciclo sia rilasciato da istituzione ufficiale, sia riconosciuto dal sistema estero di riferimento e consenta l’ingresso, in detto sistema estero, a corsi universitari ufficiali rispettivamente di secondo o terzo ciclo. Il titolo accademico estero, inoltre, deve essere sovrapponibile per tipologia, ambito disciplinare e obiettivi formativi al titolo italiano richiesto.
2. In ogni caso il titolo di studio conseguito all’estero deve soddisfare i requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7.
3. Il riconoscimento è effettuato dall’Università, sulla base della documentazione presentata, attraverso la comparazione delle competenze acquisite con quelle previste dalle tabelle ministeriali delle classi di laurea o di laurea magistrale, e attraverso il confronto tra gli sbocchi occupazionali previsti e la comparazione delle conoscenze delle competenze e delle abilità acquisite con quelle previste dall’ordinamento didattico del corso di studio corrispondente.
4. La documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento del titolo straniero e le relative modalità di presentazione sono specificate nell’articolo 7, commi 2, 3 e 4.
5. In presenza di accordi governativi bilaterali e multilaterali che prevedano l’equiparazione tra titoli accademici rilasciati dagli stati aderenti, l’Università procede al riconoscimento in via amministrativa, mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo. Il riconoscimento è disposto con decreto rettorale.
6. In assenza di specifici accordi governativi, l’Ateneo può procedere:
 - a) al rilascio del corrispondente titolo accademico italiano, senza alcuna necessità di integrazione di esami, per riconoscimento diretto o “equipollenza diretta”;
 - b) a subordinare il rilascio del corrispondente titolo italiano al superamento di ulteriori esami e/o alla presentazione di un elaborato finale o tesi di laurea. Tale procedura è classificata come abbreviazione della durata degli studi.
7. Sulle istanze di riconoscimento di cui al presente articolo delibera il Consiglio del dipartimento di riferimento del corso di studio, su proposta del relativo CCS, sentiti i dipartimenti competenti sui SSD di base e/o caratterizzanti presenti nell’ordinamento didattico del corso di studio nel caso in cui nel CCS manchino docenti appartenenti ai suddetti SSD.
8. L’Università non è competente, salva diversa e specifica previsione normativa, ad effettuare riconoscimenti dei titoli esteri diversi da quello accademico.

Art. 9 Iscrizione a singole attività formative

1. Le domande di iscrizione a singole attività formative si presentano entro una settimana prima dell’inizio delle lezioni.
2. L’accettazione della domanda è di competenza del Consiglio di dipartimento, che valuta tra l’altro eventuali propedeuticità o competenze richieste per l’accesso e la disponibilità delle risorse didattiche a disposizione, anche in considerazione del numero di studenti frequentanti.
3. In un anno accademico ci si può iscrivere a singole attività formative per un massimo di 33 CFU. Non è consentita l’iscrizione a singoli moduli previsti nelle attività formative.

4. A conclusione delle lezioni delle attività formative, l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto per i cinque appelli, sia ordinari sia straordinari, immediatamente successivi alla frequenza delle medesime attività.
5. Frequenza ed eventuali crediti acquisiti possono essere riconosciuti nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.

Art. 10 Tasse, esoneri, sanzioni amministrative e diritto allo studio

1. L'Università della Calabria definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
2. Gli importi di tasse e contributi, eventuali more per ritardati pagamenti ed esoneri previsti per gli studenti iscritti ai corsi di studio sono disciplinati nel Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi e dalla normativa inerente al diritto allo studio.
3. Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria, compresi gli stage e i tirocini, non può trasferirsi ad altra sede, né passare ad altro corso, né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto o la prova finale, né godere dell'elettorato passivo per le cariche elettive dell'Ateneo.
4. Il Regolamento Tasse, Contributi ed Esoneri disciplina la ripresa degli studi da parte dello studente che non rinnova l'iscrizione per uno o più anni accademici.

Art. 11 Credenziali Istituzionali

1. Ad ogni studente sono attribuite le credenziali per accedere a tutti i servizi on-line offerti dall'Ateneo.
2. L'Università comunica con gli studenti attraverso i diversi servizi telematici attivi e utilizza il portale di Ateneo e l'indirizzo di posta istituzionale dello studente per pubblicare e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Sul portale di Ateneo è altresì reperibile tutta la modulistica relativa alla gestione delle carriere.
3. Gli studenti hanno il dovere di controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica.
4. Lo studente comunica con l'Ateneo mediante la posta elettronica istituzionale e i servizi telematici messi a disposizione dall'Università.

Art. 12 Carriere alias

1. L'Università della Calabria nel perseguire obiettivi di inclusione e pari opportunità, istituisce la carriera Alias secondo le modalità e nei termini disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 13 Programma universitario per studenti-atleti

1. L'Università della Calabria, al fine di garantire allo studente-atleta flessibilità nella gestione della propria carriera sportiva con quella accademica, prevede l'attivazione di uno specifico programma secondo modalità e termini disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 14 Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di esami universitari

1. Coloro che intendono richiedere il passaggio ad altro corso di studio dell'Ateneo, il trasferimento da altro Ateneo, la ripresa della carriera universitaria a seguito di rinuncia o decadenza, devono presentare domanda di riconoscimento degli esami di norma entro la fine di agosto.
2. La valutazione delle domande, ai fini del riconoscimento totale o parziale degli esami sostenuti, è effettuata dal Consiglio del Corso di destinazione entro la metà di settembre secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento didattico.
3. Lo studente che chiede il trasferimento ovvero il passaggio ad altro corso è soggetto alla verifica dell'adeguata preparazione. Nel caso di trasferimento o di passaggio ad un corso di laurea magistrale è soggetto altresì alla verifica dei requisiti curriculari. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire un elenco di settori scientifico disciplinari, o raggruppamenti disciplinari, e/o di competenze acquisite e

attuali che possano soddisfare il possesso dell'adeguata preparazione, senza ulteriori verifiche. Per i Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, in caso la verifica non sia positiva, i CCS individuano, in base a quanto previsto dal regolamento didattico del Corso e in conformità con i contenuti delle conoscenze o competenze richieste per l'accesso dall'ordinamento didattico, le modalità per sanare eventuali lacune e gli eventuali esami che non possono essere sostenuti fino all'acquisizione della preparazione propedeutica richiesta.

4. Le domande sono accolte nei limiti dei posti eventualmente disponibili sulla coorte di riferimento. Qualora il numero dei posti disponibili, per ciascun anno di iscrizione, sia inferiore alle richieste accolte, verrà stilata apposita graduatoria che terrà conto del numero dei CFU riconosciuti e/o della media dei voti ponderata sui relativi CFU, in coerenza con quanto previsto dal regolamento didattico del corso di studio accettante. Nei casi di parità prevale la minore età anagrafica.

5. Coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria perfezionano l'iscrizione al corso di studio accettante entro la scadenza indicata sul portale. La graduatoria resta in vigore anche per i posti che, nel corso dell'anno accademico, dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o trasferimenti.

6. Per il riconoscimento degli esami, i regolamenti didattici dei corsi di studio adottano criteri che riguardano almeno uno dei seguenti elementi:

- il settore scientifico disciplinare dell'esame e i relativi CFU;
- il programma svolto e l'anno di superamento dell'esame, valutando di conseguenza l'attualità delle conoscenze acquisite.

Agli esami annuali o semestrali intensivi superati in ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondono dodici CFU, agli esami semestrali corrispondono sei CFU.

7. I regolamenti didattici dei corsi di studio specificano, altresì, criteri e modalità che assicurino il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere motivato. Esami superati con idoneità devono essere convalidati tra i CFU delle attività formative a scelta libera ovvero tra le altre attività formative che non prevedono una votazione, con esclusione dei CFU della prova finale.

8. Nel caso in cui il passaggio o il trasferimento siano effettuati tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, compatibilmente all'ordinamento didattico del corso di destinazione. La quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa ministeriale.

9. Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere il riconoscimento di esami superati all'estero.

10. Entro la fine di febbraio ogni dipartimento può consentire agli studenti iscritti al primo anno il passaggio tra corsi di studio al medesimo afferenti, previa verifica dei requisiti necessari e nei limiti dei posti ancora disponibili.

Art. 15 Trasferimento ad altro Ateneo

1. Lo studente che intenda trasferirsi ad altra università deve compilare la domanda nelle modalità indicate sul portale d'Ateneo e previo pagamento degli importi specificati nel Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede universitaria, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera. L'istanza può essere ritirata sino all'inoltro del foglio di congedo.

3. Per poter ottenere il rilascio del foglio di congedo occorre essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 16 Sospensione

1. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi a una scuola di specializzazione, a un corso di dottorato di ricerca, a un corso di master, a una scuola o accademia militare, essendo già iscritto a un corso di studio, può richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo, per un periodo non superiore alla durata normale del corso al quale intende iscriversi.
2. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi per un solo anno accademico nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a) nascita/adozione di figlio, la richiesta può essere presentata non oltre l'anno accademico successivo alla data di nascita o di adozione;
 - b) impossibilità ad ottenere i necessari permessi internazionali (in particolare il visto), per raggiungere l'Ateneo in tempo utile per frequentare le lezioni.
3. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici in caso di grave e prolungata infermità, opportunamente documentata da certificazione medica.
4. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non potrà compiere alcun atto di carriera.
5. La carriera è riattivata d'ufficio a partire dall'anno accademico successivo a quelli per i quali è stata richiesta la sospensione.
6. Al termine della sospensione lo studente riprende la propria carriera universitaria esattamente come se la sospensione non fosse avvenuta.
7. Lo studente può chiedere la revoca della sospensione, assoggettandosi al pagamento di tasse e more per l'a.a. per cui aveva richiesto la sospensione.

Art. 17 Interruzione per mancata iscrizione

1. Lo studente che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo precedente, non rinnova l'iscrizione, interrompe gli studi. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita nel Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi.
2. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

Art. 18 Rinuncia agli studi

1. Per rinunciare agli studi lo studente deve presentarne domanda e corrispondere eventuali tasse e contributi aggiuntivi previsti dal Regolamento Tasse Esoneri e Contributi.
2. La rinuncia agli studi è atto irrevocabile.
3. Lo studente che ha rinunciato agli studi può chiedere il riconoscimento della precedente carriera secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 19 Decadenza

1. Si decade dalla qualità di studente se non si sostiene alcun esame o verifica del profitto per otto anni consecutivi, a eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo sostenere l'esame finale di laurea. Il provvedimento di decadenza è adottato alla fine dell'ottavo anno solare a partire dall'anno in cui è stato sostenuto l'ultimo esame ovvero, nel caso in cui non sia mai stato sostenuto alcun esame, a partire dall'anno solare in cui lo studente si è iscritto per la prima volta all'Università della Calabria. I periodi di sospensione di cui all'art. 16 non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza.
2. Lo studente che sia incorso in decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera secondo quanto previsto dall'articolo 14.

TITOLO III Organizzazione del percorso di studio

Art. 20 Piani di studio e scelta del curriculum

1. Il piano di studio è il percorso formativo che lo studente segue per la durata normale del corso di studio al quale è iscritto.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è composto da attività obbligatorie, da eventuali attività formative previste come opzionali e da attività scelte autonomamente, nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso. L'ordinamento di ciascun corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo coerenti con il progetto formativo.
3. All'atto dell'immatricolazione allo studente viene assegnato il piano di studio statutario previsto dal manifesto di riferimento della coorte. Nei corsi di studio interclasse lo studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo, con conseguente attribuzione del piano di studio statutario collegato alla classe.
4. Lo studente iscritto e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studio; le modifiche possono interessare le attività formative i cui CFU non siano stati ancora acquisiti.
5. Il regolamento didattico del corso di studio definisce le regole e le modalità per adottare un piano di studio alternativo a quello statutario, per scegliere o modificare il curriculum ovvero la classe nel caso di corsi di studio interclasse.
6. I Consigli dei dipartimenti stabiliscono, prima dell'inizio di ogni semestre, due finestre temporali per la modifica dei piani di studio. Le modalità operative che devono essere seguite dagli studenti per la modifica del piano di studio sono rese pubbliche sul sito del dipartimento almeno 15 giorni prima di ciascuna finestra temporale. Per i corsi di studio interclasse la scelta della classe può essere modificata ogni anno nella prima finestra temporale di modifica dei piani di studio e diviene definitiva, al momento dell'iscrizione all'ultimo anno. L'approvazione delle modifiche dei piani di studio, in ciascuna delle due finestre temporali previste, avviene in tempo utile per consentire la regolare frequenza delle lezioni.
7. Gli esami superati nel corso di precedenti carriere universitarie possono essere riconosciuti nella carriera degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo i criteri stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio. Nel caso di più carriere, il riconoscimento si attua sull'esame effettivamente superato e non su eventuali esami riconosciuti successivamente da altri corsi di studio o da altri atenei. La domanda di riconoscimento degli esami superati nel corso di precedenti carriere universitarie è presentata durante la prima finestra temporale di modifica dei piani di studio e l'aggiornamento della carriera è disposto entro metà dicembre.
8. Agli studenti che accedono al corso di studio a seguito di passaggio, trasferimento, abbreviazione o che riprendono gli studi universitari a seguito di rinuncia o di decadenza, è attribuito un manifesto degli studi tra quelli ancora attivi e l'anno del relativo piano di studio in base ai CFU convalidati.
9. Il CCS può valutare l'attualità dei CFU acquisiti dagli studenti che non superano tutti gli esami di profitto entro il termine pari al doppio della durata normale del corso, specificando eventuali integrazioni del percorso formativo.

Art. 21 Attività formative aggiuntive

1. Lo studente, in aggiunta agli insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può inserire nel proprio piano di studio, per ciascun anno accademico, un massimo di due attività formative, scelte tra quelle presenti nell'offerta didattica dell'Ateneo nell'anno accademico di riferimento.
2. L'inserimento è autorizzato dal CCS cui afferisce il richiedente, sentito il Dipartimento che eroga l'attività, tenendo conto di eventuali propedeuticità o competenze richieste per l'accesso, del numero di studenti frequentanti e della sostenibilità in termini di risorse didattiche. Le attività aggiuntive, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media, ma sono solo aggiunte alla carriera.
4. Ulteriori vincoli possono essere previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

5. I laureandi che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale possono inserire un numero di attività aggiuntive superiore a due, anche ai fini dell'acquisizione di CFU che soddisfino i requisiti di accesso alla laurea magistrale medesima.

6. Eventuali attività formative richieste come aggiuntive dallo studente e presenti nel piano di studio non sono obbligatorie; la relativa votazione non rientra nella media ponderata finale. I relativi CFU, ove effettivamente conseguiti sono registrati nella carriera dello studente che potrà richiederne il riconoscimento nell'ambito di altri percorsi formativi.

Art. 22 Lezioni

1. L'orario delle lezioni è predisposto dal dipartimento evitando sovrapposizioni tra le attività formative obbligatorie nel curriculum dello studente nell'ambito dello stesso anno di corso, anche in caso di corsi mutuati e, ove possibile, anche tra insegnamenti in opzione tra loro.

2. Il numero di ore di didattica assistita erogata al giorno non può essere superiore a otto. Ove possibile, per le matricole dei corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico il numero massimo è di sei ore giornaliere. Deve essere prevista non meno di un'ora di pausa tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio. Per ciascuna attività formativa la durata di una lezione di didattica assistita è contenuta nel limite di tre ore consecutive.

3. La frequenza è obbligatoria. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire criteri e modalità per l'accertamento della frequenza, fornendo eventuali indicazioni specifiche per studenti con disabilità, BES e DSA.

4. L'orario definitivo delle lezioni, delle esercitazioni e di tutte le altre attività formative è pubblicato, a cura del dipartimento almeno due settimane prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 23 Ricevimento degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto di incontrare i docenti, eventualmente in modalità telematica, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea o di altri progetti didattici o lavori di ricerca concordati.

2. Ogni docente stabilisce e rende pubblico l'orario di ricevimento prima dell'inizio di ogni periodo didattico, indipendentemente dal periodo nel quale svolge le proprie lezioni. Il ricevimento può svolgersi anche in modalità telematica.

3. Eventuali sospensioni dell'orario di ricevimento, per particolari impedimenti del docente, devono essere tempestivamente rese pubbliche secondo le modalità stabilite dal Dipartimento di afferenza.

Art. 24 Verifiche del profitto

1. Salvo eventuali convalide, i CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante verifiche del profitto, nelle modalità e con i criteri descritti nella scheda informativa dell'insegnamento, ovvero nel regolamento didattico del corso di studio per le altre attività formative, quali ad esempio, tirocini didattici.

2. Le verifiche del profitto possono consistere in: esame orale o scritto, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prove di laboratorio. Le modalità della verifica possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e devono essere identiche per tutti gli studenti, nel rispetto di quanto stabilito nella scheda dell'insegnamento.

3. Le verifiche del profitto possono prevedere anche prove svolte in gruppo, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere a oggetto la realizzazione di specifici progetti, assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione a esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione dei risultati di apprendimento attesi.

4. Per essere ammesso a sostenere un esame di profitto, lo studente, deve:

a. essere regolarmente iscritto;

b. avere l'insegnamento nel proprio piano di studio;

- c. essere in regola con le eventuali propedeuticità;
 - d. essere in regola con gli obblighi di frequenza;
 - e. essersi iscritto all'appello d'esame, salvi eventuali casi, tempestivamente segnalati, di anomalo funzionamento del sistema informatico di prenotazione;
 - f. rispettare i vincoli derivanti da eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
 - g. non aver già sostenuto e verbalizzato l'esame nella carriera con esito positivo.
5. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
 6. Le prove orali sono aperte al pubblico e pubblica è l'attribuzione del voto finale della verifica del profitto.
 7. Le prove possono comportare un'idoneità (idoneo/non idoneo) oppure una valutazione che deve esser espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode. Il verbale è redatto in modo elettronico sul sistema informatico d'Ateneo ed è firmato dal Presidente e da uno dei commissari.
 8. Le attività formative che prevedono un giudizio d'idoneità non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente. Le tipologie di tali attività (TAF) non possono essere di base, caratterizzanti, o affini e integrative.
 9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto e non influisce sulla media della votazione finale. Essa è memorizzata nel sistema informatico ma non è inserita nella carriera dello studente, salvo che il medesimo non ne faccia espressa richiesta.
 10. Lo studente ha il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e di tutti gli elaborati che abbiano contribuito alla valutazione del profitto.
 11. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione, con il pagamento delle tasse e dei contributi e con gli obblighi di frequenza può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative che si riferiscano comunque a corsi conclusi, nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
 12. Non è possibile sovrapporre i periodi di svolgimento delle lezioni con le attività di verifica del profitto, salvo quelle riservate a studenti fuori corso, alle quali possono partecipare anche agli studenti in corso che abbiano completato la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studio.
 13. Per ciascun periodo didattico, i calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono approvati dal CCS entro una settimana dall'inizio del periodo di erogazione delle lezioni. Le date degli appelli per le sessioni delle prove straordinarie sono approvate dal Consiglio di dipartimento entro 90 giorni dall'inizio delle sessioni medesime.
 14. I calendari delle prove di cui al precedente comma sono definiti in modo da favorire il più possibile la partecipazione efficace degli studenti a tutti gli appelli previsti, anche in considerazione delle tipologie delle prove d'esame e di eventuali propedeuticità.
 15. Per ogni insegnamento, la distanza tra la data di un appello e l'altro è di almeno due settimane. Il primo appello deve svolgersi non prima di una settimana dal termine delle lezioni relative a quell'insegnamento. Le date degli appelli d'esame per insegnamenti previsti nello stesso curriculum e nello stesso periodo (semestre e anno di corso) devono distare almeno due giorni.
 16. Le date delle prove di accertamento del profitto, una volta che siano state rese pubbliche, non possono essere in alcun caso anticipate.
 17. Nel caso in cui il calendario del dipartimento preveda per un corso di studio un numero di prove annuali maggiore del minimo previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo, il regolamento didattico del corso di studio può stabilire limitazioni alla facoltà dello studente di ripetere la prova di accertamento del profitto per la medesima attività formativa nel corso della stessa sessione di esami. Tale limitazione non si applica agli studenti fuori corso.
 18. Salvo diversa previsione del regolamento didattico del corso di studio, per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali attività seminariali e tirocini, la valutazione del profitto può avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.

19. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del dipartimento.
20. Lo studente, qualora non intenda più sostenere un esame a cui si è prenotato, deve annullare l'iscrizione.
21. Nel caso di un elevato numero di iscritti all'appello, il docente può definire un calendario dello svolgimento dell'esame in più turni anche in giorni successivi.
22. Per sostenere le verifiche di profitto degli insegnamenti non più attivi, lo studente deve presentarne richiesta presso il dipartimento cui afferisce il corso di studio.
23. Lo studente può ritirarsi dalla prova fino a quando la commissione non procede alla verbalizzazione elettronica dell'esito positivo dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum accademico.
24. Gli esiti delle prove scritte sono pubblicate sul portale entro cinque giorni dalla prova. Il Presidente della commissione procede alla eventuale verbalizzazione decorsi almeno 3 giorni dalla pubblicazione dell'esito.
25. La verbalizzazione deve essere completata entro 15 giorni successivi alla conclusione delle prove di esame.
26. Lo studente non può ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

Art. 25 Riconoscimento di conoscenze e competenze extra universitarie

1. Lo studente può chiedere il riconoscimento delle seguenti attività extra universitarie:
 - a) conoscenze e abilità professionali maturate in contesti lavorativi o professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso; c) conseguimento di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
2. Possono essere riconosciuti complessivamente fra corsi di laurea di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico fino ad un massimo di 12 CFU.
3. La domanda di riconoscimento, debitamente documentata, è presentata nel corso della prima finestra temporale di modifica dei piani di studio. Il CCS decide in sede di approvazione dei piani di studio e l'aggiornamento della carriera è disposto entro metà dicembre.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono criteri per il riconoscimento delle attività extra universitarie tenendo conto dei seguenti parametri:
 - per il riconoscimento delle conoscenze e abilità di cui alla lettera a) la congruenza dell'attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di Studio e l'impegno orario dell'attività svolta. (I CFU possono essere riconosciuti, con attribuzione di giudizio di idoneità, nell'ambito a scelta dello studente, come tirocinio o stage oppure tra le ulteriori attività formative, in coerenza con quanto prevede il Manifesto degli Studi o, infine, come CFU aggiuntivi);
 - per le conoscenze, competenze e abilità di cui alla lettera b) il superamento di esami finali con attribuzione di voto, la sicura riconducibilità a settori scientifico disciplinari, l'impegno orario e la durata dell'attività, consentono anche il riconoscimento con esami, riferiti a corsi di base, caratterizzanti o affini e integrativi.
 - per le abilità di cui alla lettera c) il riconoscimento, con attribuzione di giudizio di idoneità, avviene tra i CFU dell'ambito a scelta dello studente o tra le ulteriori attività formative, per come previste dal Manifesto degli Studi, ovvero in CFU soprannumerari.
5. Il riconoscimento delle certificazioni linguistiche è possibile, previo parere del Centro Linguistico di Ateneo, nei casi in cui l'attività formativa rientri negli ambiti "conoscenza di una lingua straniera" e/o "ulteriori conoscenze linguistiche" e l'esame preveda solo un giudizio di idoneità.
6. Il riconoscimento di certificazioni informatiche può consentire l'esonero dalla frequenza di attività formative rientranti nell'ambito delle abilità informatiche e dal superamento dei relativi esami che prevedono solo un giudizio di idoneità. A tal fine è necessario acquisire il parere di un dipartimento competente per i settori scientifico disciplinari INF/01 oppure ING-INF/05.

Art. 26 Mobilità Internazionale

1. L'Università della Calabria favorisce le esperienze di studio in ambito internazionale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti di scambio con università straniere che possono prevedere anche il conseguimento del titolo doppio, multiplo, o congiunto (studenti *outgoing* e studenti *incoming*).
2. I periodi di mobilità possono riguardare la frequenza di attività formative e i relativi esami, ivi compreso lo svolgimento di stage/tirocini e l'attività di ricerca per la preparazione della tesi di laurea, ovvero altre attività specificate in apposito regolamento di Ateneo.
3. Gli studenti interessati a esperienze formative all'estero possono beneficiare di borse di studio per lo svolgimento della mobilità, UE e non-UE, partecipando ad appositi bandi emanati annualmente dall'Ateneo.
4. Lo studente, interessato, presenta al CCS apposita domanda indicando quali attività formative saranno svolte all'estero in alternativa a quelle previste nel proprio piano di studio. È consentito far corrispondere a gruppi di insegnamenti esteri gruppi di insegnamenti presenti nel piano di studio dello studente, in modo che il numero totale dei crediti del gruppo estero non sia minore a quelli del gruppo di insegnamenti presenti nel piano di studio.
5. Gli studenti *outgoing* sono esonerati dalla frequenza degli insegnamenti del piano di studio programmati nel periodo di permanenza all'estero e sono ammessi ai relativi esami. Previa delibera del CCS, potrà essere concesso l'esonero da vincoli di propedeuticità.
6. Gli studenti *incoming* sono considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria.
7. Ulteriori disposizioni in merito a modalità e tempi che regolano periodi di studio svolti all'estero, riconoscimento di esami, adozione di tabelle di conversione dei voti, svolgimento di tirocinio e relativo riconoscimento, nonché attività di ricerca tesi sono contenute in apposito regolamento di Ateneo.
8. A tutti i fini del presente regolamento un Credito Formativo Universitario (CFU) è uguale a un credito del sistema europeo per l'accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS).

Art. 27 Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa, interna o esterna all'Ateneo, al fine di realizzare una efficace integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro. Può essere curriculare e quindi prevedere l'acquisizione di CFU, se previsto dall'ordinamento del corso di studio, ovvero extra curriculare, in accordo alla normativa vigente.
2. Il tirocinio è definito curriculare quando fa parte del piano di studio dello studente, comporta l'attribuzione di un numero di CFU e si svolge prima del conseguimento del titolo.
3. L'attività di tirocinio può essere inserita nel piano di studio anche come attività autonomamente scelta dallo studente o come attività aggiuntiva, previa approvazione da parte del CCS come specificato nel precedente articolo 20.
4. I dettagli che regolano le modalità di svolgimento del tirocinio all'estero sono definite nel regolamento di ateneo che disciplina la mobilità internazionale.
5. Per ogni tirocinante deve essere predisposto un progetto formativo che contiene gli obiettivi formativi, le modalità di svolgimento del tirocinio e i tutor (aziendale e accademico) assegnati.
6. Le informazioni di dettaglio sono stabilite con apposito regolamento di Ateneo.

Art. 28 Studenti a tempo parziale

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, per agevolare gli studenti che non possono dedicarsi in maniera esclusiva allo studio, prevedono un percorso di studio in regime di tempo parziale che richieda di norma il conseguimento di 30 CFU annui e di 60 CFU per biennio. Il percorso di studio in regime di tempo parziale, ove previsto, non può essere complessivamente superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio a tempo pieno.

2. La richiesta di adesione al percorso di studio a tempo parziale può essere fatta all'atto dell'immatricolazione e, successivamente, solo dallo studente in corso nei tempi e con le modalità indicate sul portale di Ateneo.
3. Allo studente che, all'atto dell'immatricolazione, opta per il percorso a tempo parziale, è assegnato il relativo piano di studio statutario.
4. Eventuali modifiche al piano di studio statutario devono essere preventivamente valutate dal CCS. Termini e modalità per la presentazione delle relative istanze sono specificate sul portale. In caso di approvazione, lo studente può modificare il piano di studio secondo quanto disposto dall'articolo 20.
5. La quota di contribuzione dovuta dallo studente a tempo parziale è ridotta rispetto a quella ordinaria per come stabilito nel Regolamento Tasse, Esoneri e Contributi.

TITOLO IV Chiusura Carriera

Art. 29 Domanda di conseguimento del titolo di studio e prova finale

1. Al termine del proprio percorso di studio, per poter conseguire il titolo, lo studente deve presentare apposita domanda secondo le istruzioni specificate sul sito del dipartimento di afferenza del corso di studio ed essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie.
2. La domanda deve essere presentata, in accordo con il docente relatore, nei termini stabiliti dal calendario accademico dipartimentale.
3. In caso di mancato conseguimento del titolo, lo studente deve presentare una nuova domanda.
4. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dal proprio piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo studente può conseguire il titolo indipendentemente dagli anni di iscrizione all'Università.
5. La prova finale è pubblica, deve essere discussa e valutata da un'apposita commissione.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire:
 - il numero minimo di CFU che occorre conseguire per presentare domanda di ammissione alla prova finale;
 - le modalità per l'attribuzione delle tesi e la scelta dei relatori,
 - le modalità e le condizioni per presentare e/o discutere la tesi in lingua diversa dall'italiano.
7. Per i corsi di laurea che prevedono la prova finale come esame cui vengono attribuiti voto e CFU, tale esame rientra nel computo della media ponderata ai fini della determinazione del voto finale.
8. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.
9. Allo studente è attribuito un punteggio base, determinato dai voti degli esami, al quale si aggiunge un punteggio che tiene conto dell'esposizione e dell'eventuale discussione svolta nell'ambito della prova finale, nonché di eventuali ulteriori contributi (ad esempio per tenere conto della regolarità degli studi o delle esperienze di mobilità internazionale). Di norma il punteggio base è determinato dalla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività formative che prevedono un voto, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività formativa e attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. I dettagli sulle modalità di calcolo del voto finale e su eventuali modalità alternative per il calcolo del punteggio base, sono fissate nel regolamento didattico del singolo corso. Lo studente può chiedere l'applicazione delle modalità di calcolo in vigore nell'a.a. di conseguimento del titolo, se più favorevoli.

Art. 30 Rilascio dei titoli accademici

1. L'Ateneo conferisce i titoli accademici indicati nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di studio, l'Università della Calabria rilascia un titolo sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del dipartimento cui afferisce il corso di studio e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

3. L'Ateneo, al termine di un corso di studio, rilascia un documento integrativo del titolo di studio ufficiale denominato Diploma Supplement, con il quale si fornisce una descrizione della natura, del livello, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente.

Il Diploma Supplement è rilasciato per i titoli di cui all'ordinamento ex DM 509/1999 ed ex D.M. 270/2004.

Art. 31 Rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli

1. Il titolo accademico congiunto (Joint Degree) è rilasciato al laureato che completa un corso di studio che è stato progettato congiuntamente dall'Università della Calabria con uno o più atenei esteri e che preveda parte dello svolgimento del percorso formativo presso entrambe le istituzioni.

2. Il titolo accademico doppio o multiplo è rilasciato al laureato che completa un percorso formativo, svolto parzialmente presso uno o più atenei esteri e che, sulla base di specifici accordi tra l'Università della Calabria e gli atenei coinvolti, consenta di ottenere sia il titolo accademico italiano sia uno o più titoli accademici esteri.

Art. 32 Laurea alla memoria

1. La laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari, iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, qualora essi risultino in difetto di un solo esame.

2. Possono richiedere il conferimento della laurea alla memoria i familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta al CCS al quale lo studente era iscritto.

3. La laurea alla memoria è conferita con Decreto Rettorale, su proposta del CCS. Se condivisa dai familiari può essere prevista una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.

Art. 33 Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti

1. Agli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, particolarmente meritevoli, deceduti prima del conseguimento del titolo, può essere rilasciato un riconoscimento alla memoria degli studi compiuti.

2. Possono chiedere il rilascio del riconoscimento di cui al comma 1 i familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta al CCS.

3. Il riconoscimento alla memoria degli studi compiuti è conferito con Decreto Rettorale, su proposta e parere del CCS. Se condivisa dai familiari può essere prevista una celebrazione per il conferimento del suddetto riconoscimento.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 34 Rinvio ed Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo.

2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.